

Nr. di rep.

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Repubblica Italiana

**CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI
LOCALI E DELLE SUPERFICI ADIBITE A CASERME DELL'ARMA
DEI CARABINIERI – LOTTO 6 – REGIONI DEL NORD EST
(VENETO – TRENINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA –
EMILIA ROMAGNA).**

L'anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di novembre, presso gli Uffici del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio Vettovagliamento e Pulizia – davanti a me Dr. [REDACTED] Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come dal D.M. [REDACTED] registrato presso l'Ufficio Centrale del Bilancio in data [REDACTED], Visto n. [REDACTED] sono comparsi la Dr.ssa [REDACTED], Dirigente, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589, ed il Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], per conto della

Società SE.G.I. Servizi Globali Integrati S.r.l. con sede in Montalto Uffugo (CS) – Via Tesori, 36, codice fiscale n. [REDACTED].

Sulla base dei documenti esibiti dallo stesso Sig. [REDACTED], io, Ufficiale Rogante, ho accertato la sua piena capacità a rappresentare ed impegnare la predetta Società nonché l'osservanza delle prescrizioni di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

PREMESSO

- che allo scopo di assicurare il servizio di pulizia dei locali e delle superfici adibiti a Caserme dell'Arma dei Carabinieri, è stata esperita apposita gara con procedura ristretta accelerata ai sensi del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 art. 55;
- che il servizio è stato aggiudicato alla Società SE.G.I. Servizi Globali Integrati S.r.l., come risulta dal D.M. del 28 settembre 2011;
- che dovendosi ora, procedere alla stipula del contratto, si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Definizione dei contraenti)

1. Nel contesto del presente contratto, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio Vettovagliamento e Pulizia, é indicato con la parola “Amministrazione”, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore, il contraente è indicato con la parola “Impresa”, rappresentata legalmente dal Sig. [REDACTED], giusta documentazione allegata al

presente contratto.

Articolo 2

(Norme regolatrici dell'appalto)

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
 - a) dal presente atto e dagli allegati A, B, C e D (D.U.V.R.I.), che fanno parte integrale e sostanziale del presente contratto; si precisa che gli allegati B, non acclusi al presente contratto, vengono custoditi agli atti dell'Amministrazione;
 - b) dalle disposizioni di cui al bando di gara;
 - c) dal D.Lgs.vo n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
 - d) dal R.D. n. 2440/1923 e successive integrazioni e modificazioni;
 - e) dal R.D. n. 827/1924 e successive integrazioni e modificazioni;
 - f) dalla L. n. 327/2000;
 - g) dal D.Lgs.vo n. 81/2008;
 - h) dal D.Lgs.vo n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
 - i) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti soprarichiamate;
 - l) dagli allegati forniti dall'Impresa a giustificazione dell'offerta anomala.

Articolo 3

(Disposizioni antimafia)

1. L'Impresa prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, l'Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Impresa si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Articolo 4

(Notifiche e comunicazioni)

1. Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento; esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda l'Amministrazione che l'Impresa: di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto

dell'avvenuta notifica.

Articolo 5

(Oggetto del contratto)

1. Forma oggetto del presente contratto il servizio di pulizia da effettuare in tutte le sedi di cui agli allegati B e C, secondo le modalità stabilite nell'allegato A.
2. Le superfici e le tipologie dei locali ove dovrà essere svolto il servizio sono indicati negli allegati B e nel prospetto riepilogativo C.
3. Gli allegati A, B, C e D (D.U.V.R.I.) costituiscono parte integrante del presente contratto; gli allegati B, non acclusi allo stesso, vengono custoditi agli atti dell'Amministrazione.
4. Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsivoglia circostanza.

In caso di interruzione, si applicano gli articoli 24, 25, 26, 27 e 28.

Articolo 6

(Aumenti e diminuzioni)

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, aumentare o diminuire le superfici o le frequenze delle prestazioni nei limiti del quinto del valore contrattuale, l'Impresa è tenuta ad adeguarvisi ai sensi dell'art. 11 della Legge 18 novembre 1923, n. 2440.
2. In tale ipotesi si provvederà alla stipulazione di idoneo atto aggiuntivo con un'equivalente adeguamento del canone in relazione alle nuove superfici e/o alle nuove frequenze delle prestazioni.

3. Analogo criterio verrà utilizzato per aumenti o diminuzioni eccedenti il limite del quinto, ove l'Impresa non si avvalga del diritto di risolvere il contratto.

Articolo 7

(Durata del contratto)

1. L'appalto avrà decorrenza iniziale dal 1° dicembre 2011 e termine al 31 dicembre 2012, fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione previsti nel presente contratto.

Articolo 8

(Prezzo contrattuale)

1. Per il servizio oggetto dell'appalto, l'Amministrazione corrisponderà all'Impresa un canone mensile di € 153.718,36, oltre I.V.A. al 21% pari ad € 32.280,85, per un totale mensile di € 185.999,21 per un valore annuale di € 1.844.620,37, oltre I.V.A. al 21% pari ad € 387.30,28, per un totale annuale di € 2.231.990,65.

Per il periodo 1° dicembre 2011 – 31 dicembre 2012 il valore contrattuale è di € 1.998.338,74, oltre I.V.A. al 21% pari ad € 49.651,14, per un totale complessivo di € 2.417.989,88, oltre € 15.373,00 più I.V.A. al 21% pari ad € 3.228,33 per un totale di € 18.601,33 per i costi della sicurezza per rischi da interferenze.

L'importo del contratto è di € 2.013.711,74 oltre I.V.A. al 21% pari ad € 422.879,47 per complessivi € 2.436.591,21.

2. Tali corrispettivi sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa.

Articolo 9

(Variazioni del prezzo)

1. Il prezzo stabilito al precedente articolo 8 è soggetto a revisione, secondo le modalità precisate ai commi successivi.
2. Entro il 15 dicembre 2011, la parte interessata può inoltrare all'altro contraente istanza di variazione del prezzo, prevista dall'art. 115 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base delle pubblicazioni di cui all'art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5, o, in mancanza, dagli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo stesso I.S.T.A.T., con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese ed anno precedente.
3. La variazione del prezzo è riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici intervenuta tra la data di presentazione dell'offerta e quella dell'istanza ed ha effetto dal 1° gennaio 2012.
4. Ai sensi dell'art. 115, del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163, la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base dell'istruttoria di cui ai precedenti commi 2 e 3 dall'esito della quale viene definito il nuovo prezzo, stipulando idoneo atto aggiuntivo.

Articolo 10

(Pagamento dei corrispettivi)

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione del servizio, viene effettuato dietro presentazione di apposita fattura mensile, redatta secondo le norme in vigore.

2. Le fatture sono presentate al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio Vettovagliamento e Pulizia – 2^a Divisione. I pagamenti vengono disposti con la modalità di cui al comma 3 entro 90 giorni dal ricevimento della fattura medesima, ai sensi del D.Lgs.vo 9 ottobre 2002, n. 231 ad avvenuta verifica della regolarità formale e sostanziale del procedimento dopo l'acquisizione delle dichiarazioni pervenute da tutti gli Organismi da cui risulti che la prestazione è avvenuta regolarmente e che pertanto può procedersi al pagamento degli importi addebitati, ovvero che l'Impresa, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture è incorsa in inadempienze e rilievi, debitamente contestati, per i quali ricorre l'applicazione delle penalità contrattuali.
3. I pagamenti vengono disposti previa verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'Impresa, mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e di eventuali inadempimenti nei confronti dell'Erario nei casi previsti dall'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, nelle seguenti misure:
 - mensilmente, nei limiti del 95% dell'importo dovuto, nei termini previsti dal comma 2;
 - il saldo del 5% sarà corrisposto entro il 30 aprile dell'anno successivo, qualora non sussistano fatti impeditivi di cui all'art. 25.

Articolo 11

(Deposito Cauzionale)

1. A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente

contratto, l'Impresa ha presentato polizza fideiussoria dell'importo di € [REDACTED], emessa il [REDACTED] dalla [REDACTED].

2. Tale cauzione rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dell'Amministrazione, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra Ditta in danno di quella contraente.

Articolo 12

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. L'Impresa è tenuta all'osservanza, nei confronti del personale che sarà impiegato per l'esecuzione del servizio, delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino al loro rinnovo.
2. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. L'Impresa dovrà altresì provvedere a tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e ad ogni altro adempimento per i propri dipendenti compresa qualsiasi prestazione ed obbligazione inerente al rapporto di lavoro secondo la normativa vigente, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione.
4. Si precisa che il personale utilizzato è alle dipendenze dell'Impresa e

pertanto nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'Amministrazione.

5. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate presso l'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20 per cento dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. Tale somma sarà erogata all'Impresa, senza alcuna sua pretesa per il ritardato pagamento, soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state regolarizzate.
6. L'Impresa si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire l'Amministrazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Amministrazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte dei dipendenti dell'Impresa.

Articolo 13

(Sicurezza sul lavoro – prevenzione infortuni)

1. L'Impresa si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare dal D.Lgs.vo n. 81 del 2008.
2. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.vo n. 81 del 2008 fa parte integrante del presente contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (D.U.V.R.I.). Resta salva la possibilità di concordare aggiunte o modifiche allo schema generale del Documento Unico per adattarlo a specifiche esigenze riscontrate in sede locale.

Articolo 14

(Subappalto)

1. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 15

(Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

1. Per le vicende giuridiche soggettive dell'esecutore del contratto, si applica l'art. 116 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 16

(Divieto di cessione del contratto)

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere il contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di affidare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno all'Impresa.

Articolo 17

(Cessione del credito)

1. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.vo n. 163/2006 è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Impresa nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini del contratto, a condizione che:
 - a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Amministrazione;
 - b) l'Amministrazione non rifiuti la cessione con comunicazione da

notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Impresa.

2. L'Amministrazione, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 18

(Fornitura del materiale)

1. Sono a totale carico dell'Impresa i materiali e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia, nonché le spese per l'acquisto del vestiario dei propri dipendenti e per la relativa lavatura.

Articolo 19

(Responsabilità dell'Impresa)

1. L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del Codice Civile.

2. Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi o deterioramenti causati dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Articolo 20

(Tutela contro azione di terzi)

1. L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.
2. Fermo restando la predetta responsabilità, l'Impresa si impegna a provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del servizio sottoscrivendo polizze da consegnare all'Amministrazione entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto con massimali non inferiori a quanto di seguito indicato:
 - a) R.C.T.: massimale € 5.000.000,00 per sinistro e € 1500.000,00 per persona;
 - b) rischi igienico-sanitari: € 4.000.000,00 per sinistro e € 1.500.000,00 per persona.
3. L'Impresa assume inoltre la responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.
4. Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l'Amministrazione, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all'incameramento della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti

qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

5. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'Impresa in qualunque tempo, assumendo tutte le conseguenze della lite.

Articolo 21

(Personale impiegato)

1. Entro dieci giorni dalla stipula del contratto l'Impresa dovrà comunicare per iscritto il programma del servizio ed i nominativi del personale che sarà impiegato con le rispettive qualifiche. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, almeno cinque giorni prima di ciascuna variazione.
2. Entro il medesimo termine di dieci giorni dalla stipula del contratto l'Impresa dovrà nominare e comunicare un proprio referente qualificato, che dovrà essere sempre reperibile nei giorni lavorativi, incaricato di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale dell'Impresa e di assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità degli obblighi contrattuali.
3. Il personale dovrà risultare regolarmente assunto a carico dell'Impresa secondo le vigenti normative. La stessa è garante dell'idoneità del personale che ha, fra gli altri, l'obbligo di mantenere la massima riservatezza su quanto venisse a sua conoscenza durante lo svolgimento del servizio.
4. Durante il servizio il suddetto personale dovrà esser munito di apposito cartellino indicante le generalità del dipendente e la denominazione dell'Impresa, nonché dotato di camici e/o tute da lavoro uniformi.

5. L'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico-sanitaria ed in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola.

Articolo 22

(Vigilanza)

1. L'Amministrazione, a mezzo di propri rappresentanti, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto.
2. Per l'esecuzione del servizio l'Impresa si impegna a rispettare le frequenze e le prescrizioni indicate nell'allegato A. Ogni variazione del programma degli interventi dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.
3. L'Amministrazione potrà richiedere, inoltre, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione dei dipendenti che risultassero inadeguati, incapaci o manifestassero comportamenti scorretti. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Qualora l'Impresa non ottemperi al secondo invito scritto a sostituire il proprio personale, l'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto.

Articolo 23

(Forme di inadempimento)

1. L'Impresa è formalmente inadempiente quando:
 - a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
 - b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, secondo quanto previsto dalle prescrizioni contenute nell'allegato A.

Articolo 24

(Procedimento di contestazione delle inadempienze)

1. L'omissione, anche parziale, del servizio è contestata per iscritto dal responsabile dell'Organismo all'Impresa e comunicata all'Amministrazione, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e pertanto l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.
2. Il non regolare e soddisfacente espletamento della prestazione è contestato per iscritto dal responsabile dell'Organismo all'Impresa e comunicato all'Amministrazione, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 25

(Sanzioni per le inadempienze)

1. L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità. La rilevazione di almeno tre omissioni nel corso del contratto fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.
2. L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l'applicazione di penalità. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto.
3. Nei casi previsti ai precedenti commi 1 e 2 l'Amministrazione ha il diritto

di porre a carico dell'Impresa le spese sostenute presso terzi per far fronte alla mancata o insufficiente erogazione del servizio.

Articolo 26

(Determinazione delle penalità)

1. Ciascuna contestazione di avvenuta omissione del servizio, comporta una penalità di importo compreso tra lo 0,1% ed il 15% del canone mensile, al netto di I.V.A., da determinare in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione stessa ed alla reiterazione delle mancanze. L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al precedente art. 25, comma 1, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine dell'obbligazione. L'omissione del servizio comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito a fronte dell'emissione della relativa nota di credito da parte dell'Impresa. Qualora l'omissione non interessi l'intero servizio ma si limiti ad uno o più dei locali e/o superfici oggetto dell'appalto, l'Amministrazione trattiene una somma di entità corrispondente al costo contrattuale del servizio stesso.
2. Ciascuna contestazione di irregolarità del servizio comporta una penalità a carico dell'Impresa di importo compreso tra lo 0,1% ed il 10% del canone mensile, al netto di I.V.A., da determinare in relazione all'entità delle conseguenze della mancanza ed alla relativa reiterazione. L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al precedente art. 25, comma 2, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino alla scadenza naturale dell'obbligazione.

Articolo 27

(Applicazione delle penalità)

1. L'importo delle penalità è stabilito dall'Amministrazione sulla base delle segnalazioni dei responsabili delle Caserme dell'Arma dei Carabinieri, con provvedimento da comunicare all'Impresa.
2. L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha stipulato con l'Amministrazione.
3. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, l'integrazione del relativo importo deve avvenire nei termini previsti dall'art. 11, comma 2, del presente contratto.
4. Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 28

(Sospensione dei pagamenti)

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'Impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento

della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa.

3. L'Amministrazione dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma 2, l'Impresa non si sia posta in regola.
4. L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi all'Impresa quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con l'Impresa inadempiente.

Articolo 29

(Ritardo nei pagamenti)

1. L'Amministrazione è tenuta ad emettere i mandati di pagamento entro i termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 3.
2. Il mancato rispetto dei termini fa sorgere nell'Impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute al tasso e con le procedure di legge, semprechè il ritardo non dipenda da fatti imputabili all'Impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi, da altre Amministrazioni o dall'autorità giudiziaria.

Articolo 30

(Recesso e risoluzione del contratto)

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto:
 - a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
 - b) per motivi di pubblico interesse;

- c) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- d) in caso di fallimento del contraente;
- e) in caso di fallimento dell'Impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di Impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
- f) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- g) in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo determinante di garanzia;
- h) in caso di morte di qualcuno dei soci e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- i) in caso di morte di uno dei soci accomandatari e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- l) in caso di morte del titolare dell'Impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in Impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti.

2. L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto:
 - a) in caso di frode, dolo, colpa grave e grave negligenza;
 - b) dopo tre contestazioni di omissione del servizio nel corso del contratto ai sensi dell'art. 25, comma 1;
 - c) dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 25, comma 2;
 - d) in caso di azione giudiziaria contro l'Amministrazione per responsabilità dell'Impresa, nelle ipotesi previste al precedente art. 20;
 - e) in caso di subappalto;
 - f) in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale, così come previsto al precedente art. 11;
 - g) in caso di mancata sostituzione del personale, così come previsto al precedente art. 22;
 - h) nel caso in cui, alla scadenza dei tre mesi di sospensione dei pagamenti, prevista all'art. 28, l'Impresa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali;
 - i) nel caso di cessione del contratto.
3. L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:
 - a) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile;
 - b) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni

- dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti dal precedente art. 6;
- c) nel caso in cui il decreto di approvazione del contratto non intervenga entro il termine di tre mesi dalla data di stipula.
4. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nel decreto di cui al successivo art. 34 e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.
5. Il recesso deve essere comunicato all'Impresa almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.

Articolo 31

(Conseguenze del recesso totale e della risoluzione)

1. In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Impresa ha diritto al corrispettivo fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso o per la risoluzione.
2. Nelle ipotesi previste al precedente art. 30, comma 1, lettere a), b), g), h), i) ed l) e comma 3, lettere a) e b) ha diritto anche ad una mensilità, pari all'importo del canone pattuito, a titolo di risarcimento.

Articolo 32

(Recesso parziale)

1. L'Amministrazione ha facoltà di dichiarare il recesso parziale dal contratto nei casi di cessazione di attività di uno o più Organismi tra quelli interessati al servizio, di sospensione o riduzione dell'attività degli stessi Organismi, con conseguente rideterminazione del canone pattuito, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto.

2. Il recesso parziale deve essere comunicato all'Impresa negli stessi tempi e modi con cui si procede per quello totale.

Articolo 33

(Conseguenze del recesso parziale)

1. In caso di recesso parziale, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Impresa ha diritto all'intero corrispettivo contrattualmente previsto fino a tutto il mese successivo a quello in cui avrà effetto il recesso stesso.

Articolo 34

(Modalità del provvedimento di risoluzione e di recesso)

1. La risoluzione del contratto o il recesso dallo stesso vengono dichiarati con decreto a firma della stessa autorità che ha approvato il contratto, soggetto alla registrazione degli stessi Organi di controllo cui era stato a suo tempo sottoposto il decreto di approvazione del contratto.
2. L'emissione del decreto viene comunicata all'Impresa.

Articolo 35

(Effetti della risoluzione)

1. La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa, nonché sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione.
2. Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'Impresa.
3. L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle nuove procedure di gara, può avvenire mediante stipula

di contratto a procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

4. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa nelle forme prescritte; con successiva comunicazione verrà indicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.
5. Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'Impresa e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa.
7. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 36

(Effetti della risoluzione da parte dell'Impresa)

1. Nel caso di risoluzione del contratto da parte dell'Impresa in relazione alle ipotesi di cui al precedente articolo 30, comma 3, lettere a) e b), viene riconosciuto all'Impresa il compenso maturato fino alla data della risoluzione e l'importo di una mensilità a titolo di rimborso spese.
2. Nel caso di risoluzione in relazione all'ipotesi di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma, all'Impresa viene restituito il deposito cauzionale

e vengono rimborsate, senza interessi, le spese contrattuali e di registrazione versate.

Articolo 37

(Foro competente)

1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.

Articolo 38

(Spese contrattuali)

1. L'Impresa aggiudicataria è tenuta al versamento delle spese precisate dall'Amministrazione per la scritturazione del contratto o del verbale di aggiudicazione se ha valore di contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto o del verbale di aggiudicazione se ha valore di contratto, dovute secondo le leggi in vigore.
2. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.
3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
4. In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito provvisorio ovvero in sede di pagamento dei canoni e ne versa l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Articolo 39

(Domicilio legale)

1. Agli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio legale in Montalto Uffugo (CS) Via Tesori, 36.

Articolo 40

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore SE.G.I. Servizi Globali Integrati S.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche il conto corrente dedicato per i pagamenti di cui al presente contratto è il n. [REDACTED] ABI [REDACTED] CAB [REDACTED] IBAN [REDACTED] intestato alla [REDACTED] [REDACTED] presso [REDACTED] [REDACTED].

Si precisa inoltre che il Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e la Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] l' [REDACTED] residente a [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] sono le persone delegate ad operare sul suddetto conto.

3. I mandati di pagamento indicheranno il Codice Identificativo di Gara – C.I.G. n. 0531863B38 appositamente richiesto dall'Amministrazione.
4. Si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 6 della

Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Rogante, letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono, unitamente a me, a norma di legge.

L'atto consta di n. 26 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.